

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAOLO DI STEFANO

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Il ricorrente, premettendo di aver stipulato un contratto di finanziamento e di averlo anticipatamente estinto, chiede la restituzione della somma di € 2.103,00, pagata a titolo di costi di gestione e di commissioni oltre interessi legali.

Ritualmente costituitosi, l'intermediario insta per il rigetto del ricorso, sul presupposto di avere provveduto alla restituzione dei costi dovuti (spese di istruttoria e provvigioni agente) in sede di conteggio estintivo e di avere rimborsato i costi di gestione pratica non inclusi nel TAN e i costi di intermediazione secondo il criterio del "costo ammortizzato".

DIRITTO

La domanda concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione di alcune voci commissionali relative al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 02.03.2022 ed estinto nel 2025 in corrispondenza della rata n. 34 di 84.

Non vi è in atti copia della quietanza liberatoria. Tuttavia, l'anticipata estinzione del finanziamento è circostanza incontestata tra le parti.

Il contratto, alla voce "costi connessi" (par. 3.1) prevede che i costi di gestione siano così rimborsati: «quota esclusa dal TAN, pari ad Euro ***,00. Tale quota, addebitata separatamente dal TAN, sarà restituita al Cliente ove l'estinzione anticipata sia effettuata entro l'anno di erogazione del Finanziamento restando, altrimenti, acquisita alla Banca, come quota ammortizzata dei costi di

gestione pratica, aggiuntiva rispetto a quanto ammortizzato attraverso il TAN; quota inclusa nel TAN, pari ad Euro ***,00. Tale quota, concorrendo, alla determinazione del TAN, sarà rimborsata al Cliente con l'abbattimento degli interessi non maturati dalla data di estinzione anticipata alla scadenza del Finanziamento». Con riferimento, invece, ai costi di intermediazione il contratto (sempre al par. 3.1.) prevede che: «nel caso in cui il Cliente richieda l'estinzione anticipata del Finanziamento, gli importi in questione non sono considerati ai fini del calcolo della riduzione del costo totale del credito a carico della Banca. Laddove norme inderogabili di legge dovessero prevedere che anche i costi di intermediazione, in caso di estinzione del Finanziamento, debbano essere ricompresi nel computo della riduzione del costo totale del credito, il Cliente e la Banca convengono che il loro rimborso avvenga in misura proporzionale rispetto alla durata residua del Contratto e calcolato secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento del Finanziamento».

Ai sensi dell'art. 125-sexies, TUB: «1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato».

Dunque, per i contratti come quello in oggetto (sottoscritti successivamente al 25.07.2021) sono retrocedibili tutti i costi posti a carico del consumatore, escluse le imposte. Ove non diversamente stabilito dal contratto, si applica il criterio del costo ammortizzato per il rimborso dei costi.

Occorre pertanto verificare quale sia la disciplina prevista in contratto.

Dall'esame delle clausole sopra trascritte, non sono rimborsabili i "costi di gestione pratica", che vengono acquisiti dalla Banca ove - come nel caso di specie - l'estinzione anticipata del finanziamento avvenga dopo il termine di un anno dall'erogazione (così: "quota esclusa dal TAN, pari ad Euro ***,00. Tale quota, addebitata separatamente dal TAN, sarà restituita al Cliente ove l'estinzione anticipata sia effettuata entro l'anno di erogazione del Finanziamento restando, altrimenti, acquisita alla Banca, come quota ammortizzata dei costi di gestione pratica). Ad ogni modo, in sede di conteggio estintivo l'intermediario ha provveduto a rimborsare tale voce di costo (denominata "spese di istruttoria") per un importo pari ad Euro 136,59, calcolato, sembrerebbe, secondo il criterio della curva degli interessi.

Per quanto riguarda i "costi d'intermediazione", il contratto disciplina le modalità di rimborso secondo il criterio della curva degli interessi (così: "Laddove norme inderogabili di legge dovessero prevedere che anche i costi di intermediazione, in caso di estinzione del Finanziamento, debbano essere ricompresi nel computo della riduzione del costo totale del credito, il Cliente e la Banca convengono che il loro rimborso avvenga in misura proporzionale rispetto alla durata residua del Contratto e calcolato secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento del Finanziamento").

Nella fattispecie de qua, quindi, il contratto prevede il rimborso dei costi di istruttoria e dei costi di intermediazione "in misura proporzionale rispetto alla durata residua del contratto e calcolati secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento del Finanziamento".

Si tratta, però, di un criterio non contemplato dal novellato art. 125-sexies, TUB.

Sul punto, mette conto evidenziare che nell'ambito di una controversia non dissimile da quella in oggetto, il Collegio di Bologna con la decisione n. 5557/2025 dell'11.06.2025, ha ritenuto che la norma in esame riveste carattere imperativo e non derogabile dalle parti, e ciò sulla scia dell'orientamento consolidato espresso sin dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016.

Conseguentemente, le clausole contrattuali che contemplano un diverso criterio di rimborso rispetto a quelli normativamente previsti devono considerarsi affette da nullità virtuale per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c..

A tale riguardo, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 20.03.2023, ha ritenuto che: «Degno di nota è che la riforma non considera la "curva degli interessi", come ulteriore possibile criterio, seppure

considerato dall'ABF per la riduzione degli oneri up front, a partire dalla pronuncia 11 dicembre 2019 n. 26525 del Collegio di coordinamento. Il novellato art. 125-sexies TUB s'applica soltanto ai contratti successivi al 25.7.2021 ma esprime indicazioni di sistema che possono essere tenute ferme per decidere le controversie sul rimborso degli oneri up front relativi alle estinzioni anticipate dei contratti anteriormente conclusi: in primis, deve attribuirsi rilevanza al criterio indicato dalle parti in contratto per il calcolo della riduzione; in assenza di scelta, è applicabile il criterio suppletivo del TAEG».

Serve allora stabilire se la nullità della clausola contrattuale che prevede un criterio di calcolo di rimborso diverso dai due oggi normativamente disciplinati può autorizzare l'applicazione della norma suppletiva di cui al citato comma 2, per cui “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, o no.

Il Collegio propende per la soluzione affermativa anche perché la disciplina di cui al TUB già contempla casi di integrazione cogente di norme suppletive a fronte di nullità di clausole (ad esempio, l'art. 117, a fronte della nullità di clausole afferenti ad interessi e ogni altro prezzo e condizioni praticati, prevede l'applicazione del criterio di cui al comma 7, del medesimo articolo). Da ciò consegue che, accertata la nullità virtuale della clausola contrattuale che ha previsto quale criterio di rimborso quello della curva degli interessi, si possa applicare il criterio del costo ammortizzato.

Di conseguenza, ritenendo che è affetta da nullità virtuale la clausola contrattuale di rimborso dei “costi di intermediazione” secondo il criterio della curva degli interessi, si rimette la tabella seguente predisposta secondo il criterio del costo ammortizzato:

[illegible]

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 2.103,00), poiché questi ha determinato l'importo applicando il criterio del pro rata a tutte le voci di costo e non ha tenuto conto degli importi rimborsati dall'intermediario in sede di conteggio estintivo.

In conclusione, l'intermediario è ancora tenuto a corrispondere al ricorrente la residua somma di € 99.31 oltre interessi dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 99,31, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE